



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TECNICA DI PESCA DENOMINATA "CARPFISHING"

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 20 giugno 2025

Si assegna il numero **3** della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno **2025**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29, sono determinate le modalità e i limiti territoriali di esercizio della tecnica di pesca denominata "Carpfishing", nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché i divieti e gli adempimenti amministrativi necessari, secondo principi di tutela, conservazione del patrimonio ittico, gestione razionale e compatibile della pesca sportiva.

Art. 2

Definizione

1. Il Carpfishing è una tecnica di pesca sportiva che prevede la cattura della Carpa (cyprinus carpio) con metodi e tecniche evolute, che vengono trattate con la massima cura, rispetto alla tradizionale pesca a fondo praticata comunemente, ed il suo immediato rilascio dopo aver effettuato la foto di rito. L'esca (boilies) non viene posizionata direttamente sull'amo ma su un filo esterno (hair rig). I segnalatori di abboccata (sonar) permettono di poter stare in pesca per più giorni; pertanto, in prossimità del sito deve poter essere posizionata una tenda o altro strumento di riparo e riposo.

Art. 3

Attrezzature per l'esercizio del carpfishing

1. La tecnica del Carpfishing si attua con le seguenti attrezzature specifiche:
 - a) tre canne da pesca posizionate parallele allo specchio d'acqua e collocate su tre picchetti e unico cavalletto con tre alloggiamenti (denominato Rod Pod);
 - b) picchetti e/o Rod Pod equipaggiati con avvisatori di abboccata, di cui tre visivi (swing) e tre acustici/luminosi, connessi ad una centralina ricevente che il pescatore porta con sé in postazione;
 - c) "boiles", esca costituita da inneschi di forma sferica composti da svariati tipi di farina e caratterizzati da vari gusti e colori;
 - d) mais cotto, che costituisce l'esca secondaria.
2. Per l'esercizio della tecnica è, altresì, impiegato un guadino con rete a maglie per non ledere la pelle e le squame del pesce, nonché un materassino e/o culletta con lo scopo di evitare che la carpa sia poggiata a terra durante le operazioni di slamatura e rilascio.

Art. 4

Modalità di esercizio

1. L'esercizio della tecnica Carpfishing è effettuato nelle acque interne della Regione Calabria, ove è ammessa la pratica della pesca sportiva e ricreativa, ad eccezione degli specchi d'acqua interdetti a qualsiasi attività e nelle aree in cui è consentita la balneazione, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) è consentito l'accesso alle aree considerate acque interne utilizzando le strade interpoderali esistenti, fatta salva, nei casi previsti, la previa acquisizione di specifiche autorizzazioni per l'accesso;
- b) è necessario mantenere pulita ed in ordine la postazione prima e dopo l'utilizzo;
- c) è vietato tagliare o piegare la vegetazione intorno alla postazione;
- d) è consentito l'utilizzo di piccole imbarcazioni (gommoni) equipaggiate da motore esclusivamente elettrico e/o a remi, indossando per ragioni di sicurezza un dispositivo salvagente omologato, nel pieno rispetto delle norme sulla navigazione nelle acque interne;
- e) è consentita nelle acque principali, vista la prevalente attività notturna dei pesci (Carpe), la pesca anche in orario notturno dal tramonto all'alba; nelle rimanenti acque è consentita non oltre le ore 24.00;
- f) è consentito il montaggio temporaneo di una tenda in prossimità delle suddette aree, per favorire l'attività di pesca notturna e garantire riparo;
- g) è consentito l'utilizzo di massimo una tenda per ogni pescatore o di una tenda più gazebo/tenda nel caso di coppia, con esclusione di tendoni e gazebi non strutturalmente adeguati, nonché di "capanne" di fortuna allestite in loco;
- h) è fatto divieto, durante la permanenza, di accendere fuochi liberi incontrollati, di utilizzare gruppi elettrogeni a combustione interna, di abbandonare rifiuti di ogni genere e alterare in qualsiasi modo l'ambiente circostante;
- i) per le sessioni di pesca di più giorni, e comunque oltre le 48h, e per le eventuali competizioni e manifestazioni, è obbligatorio possedere un WC chimico portatile ogni due pescatori;
- j) al fine di non essere di intralcio ad attività economiche rilevanti, quali la pesca di professione, l'attività di pesca deve essere effettuata da parte del carpista ad una distanza da terra non superiore ai 100 mt con l'uso obbligatorio dei piombi tendi filo (back-lead) per non precludere le altre attività di pesca sportiva ed occupando una posizione di lago non superiore in larghezza a 60 mt. per piazzola per coppia di pescatori;
- k) è consentito l'uso di non più di tre canne, armate con un solo amo, esclusivamente telescopiche o ad innesti, munite di anelli passofilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore deve essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (sling), di materassino (unhooking mat), di macchina fotografica. È vietata la pesca a galla;
- l) sono ammesse solo le esche previste dalla tecnica del Carpfishing, quindi boiles del diametro compreso tra 10 e 28 mm. e granaglie (mais cotto). Sono esclusi impasti di sfarinati e pasture. È vietato l'uso di pastelle o altri agglomerati sull'amo. Sono vietati: il fouilles, vardevase, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali;
- m) è vietato l'esercizio del Carpfishing dal 15 maggio al 15 giugno;
- n) è vietato l'utilizzo di montature con piombo fisso sulla lenza o l'utilizzo di clip porta piombo bloccate con perni o legate alla girella di connessione con la lenza madre; è sempre necessario assicurarsi che il piombo sia libero di sfilarsi completamente dalla lenza madre in caso di incaglio o rottura della montatura;
- o) non è consentito l'utilizzo di montature a zig rig o svolazzo;
- p) è consentito l'utilizzo del barchino radiocomandato per la pasturazione, purchè utilizzato senza intralciare l'azione di pesca di altri carpisti e non oltre i 100 mt di distanza;
- q) è obbligatorio l'utilizzo di una sacca galleggiante per lo spostamento dall'acqua al materassino del pesce catturato e guadinato avendo la cura di controllare che le pinne del pesce non siano schiacciate e risultino nella loro posizione naturale;

- r) il pesce deve essere maneggiato con cura, non può essere alzato e tenuto per lo scatto fotografico con le dita nelle branchie, va tenuto fuori dall'acqua il minor tempo possibile e bagnato continuamente, effettuando un abbondante ossigenazione in acqua per il rilascio;
- s) è obbligatorio l'utilizzo del disinfettante in caso di abrasioni o tagli sul pesce;
- t) è consentito l'utilizzo e la detenzione nella postazione di un quantitativo di esche pari a kg 2,00 al giorno;
- u) non è consentito trasportare il pesce vivo al di fuori della propria postazione.

2. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, con apposita deliberazione, può introdurre, sussistendone le motivazioni, ulteriori limitazioni all'esercizio del Carpfishing, anche temporanee e territoriali, finalizzate alla tutela del patrimonio ittico e ambientale, nonché per soddisfare altre esigenze.

Art. 5

Requisiti e adempimenti amministrativi

1. Il pescatore sportivo per poter praticare detta tecnica in una singola giornata, deve essere in possesso di licenza di pesca in corso di validità.
2. È consentita la pratica del Carpfishing per più giorni consecutivi, esclusivamente alle associazioni sportive di settore, regolarmente costituite da almeno un anno e affiliate ad un Ente o Federazione di Promozione Sportiva, iscritte nel Registro Nazionale tenuto dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che ne certifica il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta. Le associazioni comunicano, almeno tre giorni lavorativi prima, al competente comune, l'organizzazione di manifestazioni sportive alle quali è prevista la partecipazione di oltre sei pescatori di Carpfishing.
3. È consentita l'attività sopra descritta per più giorni consecutivi per i non appartenenti ad associazioni piscatorie, esclusivamente previa richiesta e rilascio di nulla osta da parte del competente comune. Le richieste sono inviate dieci giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca con l'indicazione dei seguenti dati: luogo e periodo di permanenza, dati anagrafici di almeno un responsabile in caso si tratti di un gruppo organizzato. In mancanza di riscontro da parte del Comune entro dieci giorni dall'invio della richiesta, la stessa si intende accolta.
4. È comunque consentita l'attività di pesca Carpfishing ai soggetti di cui al punto 3, in presenza di uno o più rappresentanti delle Associazioni indicate al punto 2, sempre che siano Associazioni costituite e operanti nel territorio della Regione Calabria ed iscritte nell'Albo di cui all'art. 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29.
5. I Comuni, comunque, possono disporre limitazioni al numero dei pescatori sia per motivi di ordine pubblico che di tutela della specie ittica e dell'ambiente.
6. I soggetti che praticano il Carpfishing sono obbligati a portare con sé la licenza di pesca in corso di validità; la ricevuta del pagamento annuale; la tessera di iscrizione ad una delle associazioni di cui al punto 2), nel caso di pesca effettuata in più giorni consecutivi. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di sorveglianza previsti dall'art. 23 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 unitamente a un documento di riconoscimento.

Art. 6

Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29.
2. Alle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le linee guida vigenti in materia.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO